

Il decreto sviluppo ha messo un punto fermo sulla querelle. Ma i problemi per i comuni restano

Ici rurale, corsa contro il tempo

Enti costretti a notificare gli accertamenti a rischio decadenza

DI LUIGI GIORDANO*

Dopo una lunga e faticosa evoluzione legislativa e giurisprudenziale, il decreto sviluppo ha messo un punto fermo alla querelle dell'applicazione dell'Ici alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività agricole. Con i commi 2bis-2quater dell'art. 7 del dl n. 70 del 2011, infatti, è stato legislativamente sancito il principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 18565 del 2009) secondo il quale l'esclusione dall'Ici è riconosciuta unicamente ai fabbricati accatastati nelle cat. A/6 e D/10. Pertanto, tutti i fabbricati censiti in una diversa categoria catastale dovranno versare l'Ici almeno fino al 2005. Dal 2006, invece, i fabbricati che hanno posseduto ininterrottamente, almeno a partire da detto anno, i requisiti di ruralità potranno godere dell'esclusione dall'Ici (e della esenzione dai tributi erariali) a seguito di apposita domanda, da formulare all'Agenzia del territorio, di attribuzione

di una delle predette categorie, allegando apposita autocertificazione del possesso dei requisiti in oggetto.

La domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30.9.2011 ovvero entro il 15.10.2011 nel caso fosse stata adoperata, entro lo stesso 30 sett., l'apposita procedura messa a disposizione dell'Agenzia del territorio sul proprio portale. Qualora i requisiti di ruralità non siano stati posseduti anche solo per un anno nell'ultimo quinquennio, non sarà possibile godere della agevolazione per alcuno dei cinque anni. Infine, se il fabbricato, pur conservando in via continuativa i requisiti di ruralità nell'ultimo quinquennio, è stato oggetto di trasferimento di un diritto reale di godimento, la certificazione della sussistenza dei requisiti andava sottoscritta da ciascun titolare per i differenti periodi di possesso.

La domanda doveva essere presentata non soltanto per i fabbricati che posseggono i requisiti di ruralità accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10, ma anche per quelli ancora iscritti

al catasto dei terreni ma che hanno subito una variazione nei diritti reali di godimento ovvero nello stato di fatto a seguito di frazionamento, fusione, divisione, variazione, ecc. Infine, come previsto dal decreto 14.9.2011, la domanda doveva essere prodotta anche per i fabbricati accatastati in A/6 al fine della attribuzione della categoria R. Le domande presentate dovranno essere controllate dall'Agenzia del territorio (anche con l'ausilio dei comuni) entro il prossimo 20 novembre. In assenza di pronuncia entro detto termine, il contribuente è autorizzato ad utilizzare in via provvisoria per 12 mesi il classamento richiesto e, quindi, a non versare l'Ici e i tributi erariali. Entro il 20.11.2012, l'Agenzia del territorio dovrà pronunciarsi, con provvedimento motivato, sull'accoglimento (dall'accoglimento deriva la ricordata esclusione dell'Ici a partire dal 2006; se così non fosse, infatti, non sarebbe comprensibile la richiesta del legislatore di certificare il possesso ininterrotto dei requisiti di ruralità per l'ultimo quinquennio) ovvero sul rigetto

della domanda del contribuente. In quest'ultimo caso, il soggetto passivo dovrà versare le imposte non pagate (per i 12 mesi di utilizzo provvisorio delle categorie A/6 classe «R» e D/10), gli interessi e la sanzione in misura doppia rispetto a quella prevista. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, nel silenzio legislativo e in considerazione che l'utilizzo dell'agevolazione è provvisorio e limitato a 12 mesi, si ritiene che dopo il 20.11.2012 si debba ricominciare a corrispondere le imposte alle ordinarie scadenze. Resta da capire come dovrà orientarsi l'attività di accertamento Ici per le annualità d'imposta la cui decadenza è prevista per il prossimo 31 dicembre. A tal fine, per tutti i fabbricati non accatastati in categoria D/10 (per quelli accatastati nella categoria A/6 era necessaria la presentazione della domanda per l'attribuzione della classe «R») e per i quali non è stata presentata la domanda all'Agenzia del territorio, non vi è dubbio che si dovrà procedere all'accertamento sulla base del consolidato orientamento giuri-

sprudenziale, così come recepito dal legislatore. Qualche dubbio è sorto per i fabbricati per i quali è stata presentata all'Agenzia del territorio la domanda di attribuzione della categoria A/6, classe R, ovvero D/10. In particolare, parte della dottrina ha affermato che dalla presentazione della domanda deriverebbe una sospensione del termine decadenziale del potere di accertamento del comune e, quindi, entro il prossimo 31 dicembre gli enti non potrebbero e non dovrebbero notificare gli avvisi di accertamento, ma sarebbero costretti ad attendere l'esito del controllo da parte dell'Agenzia del territorio. Detta tesi non è condivisibile sia perché dal tenore della norma non si evince alcuna sospensione del termine decadenziale sia perché la mera presentazione della domanda non legittima, nelle more del controllo da parte dell'Agenzia del territorio, l'attribuzione del classamento richiesto per il quale è prevista l'esclusione dal pagamento dell'Ici.

—© Riproduzione riservata—
*componente comitato scientifico e docente Anutel

I dati al convegno Anusca di Riccione

Censimento online 5 mln di risposte

da Riccione
ANTONINO D'ANNA

Censimento online a quota 5 milioni di risposte, procedimento elettorale e Ina-Saia tra luci e ombre. Sono stati questi i temi della terza giornata del XXXI Convegno nazionale dell'Anusca in corso a Riccione e che si concluderà domani. Per quanto riguarda il censimento 2011, sono stati resi noti i risultati della rilevazione online con oltre 5 milioni di questionari riconsegnati ad oggi e un utilizzo del web pari a circa il 20% sul totale dei canali offerti tanto che, come ha sottolineato il dirigente dell'Istituto **Giuseppe Stassi**, ogni giorno, vengono ricevuti via web circa 360 mila questionari. E, come ha spiegato nel suo intervento il direttore centrale dei censimenti generali **Andrea Mancini**, sarà possibile avere per il 2021 il «censimento continuo», costruito nel tempo e basato su fonti amministrative corrette con strumenti statistici e indagini campionarie. Mancini ha indicato i tassi di risposta online: per l'Italia è previsto un 25% finale, il Portogallo è al 50%, il Canada al 20, l'Inghilterra al 16. Soddisfatto **Salvatore Strozza**, docente di demografia all'università di Napoli per il quale il censimento permetterà

di ottenere microdati per ogni cittadino. **Michela Lattarulo**, dirigente area anagrafe popolazione residente del ministero dell'interno ha annunciato che è in via di definizione la circolare prevista dall'art. 50 legge 122/2010 sulle modalità di revisione dell'anagrafe. Attenzione in sala anche alla semplificazione elettorale. Come ha osservato il prefetto **Paolo Gugliemann**, direttore centrale servizi elettorali presso il ministero dell'interno, la possibilità di attacco da parte di pirati informatici è un problema che al momento mette in dubbio la possibilità del voto elettronico. Gli interventi sulla macchina elettorale sono stati convergenti su un punto: la necessità, evidenziata anche dal viceprefetto **Fabrizio Orano**, di una legge di riordino del servizio elettorale che renda il sistema più economico ed efficiente. Efficienza è stata anche la parola chiave per l'Ina Saia, al centro delle riflessioni di **Desideria Toscano** (viceprefetto aggiunto e dirigente del servizio), **Alessandro Francioni** (esperto Anusca) e **Massimo D'Addio** (Anci), che hanno sottolineato come, nonostante la crisi economica, il sistema ha raggiunto il 90% dei comuni italiani in vista della circolarità anagrafica.

—© Riproduzione riservata—

Cndceec: decadenza triennale. Richieste all'Agenzia entrate

Tassa sui telefonini, via libera ai rimborsi

DI ANTONIO G. PALADINO

In merito all'assoggettamento o meno alla tassa di concessione governativa da parte delle utenze di telefonia mobile intestate agli enti locali, sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali sino ad oggi emanate, è possibile inoltrare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, considerando gli ultimi tre anni in cui è stato effettuato l'erroneo versamento.

Infatti, stante il predetto termine decadenziale, previsto dall'articolo 13 del dpr n.641/72, gli enti locali potrebbero rientrare in possesso di una somma pari a 464,74 euro per singola utenza. Ma se, nel frattempo, la Corte di cassazione dovesse sancire l'illegittimità della stessa tassa, si configurerebbe un indebito (e non un erroneo) pagamento, il che renderebbe decennale il termine entro il quale chiedere la restituzione degli importi non dovuti a tale titolo.

E quanto si desume dal documento che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndceec) ha messo nero su bianco nei giorni scorsi, trattando della questione dell'assoggettabilità o meno degli enti locali alla tassa di cc. gg. sulle utenze di telefonia mobile. Un argomento da tempo dibattuto, ma che alla luce delle ultime sentenze in materia (Ct. Veneto n.4 e 5/11), tutte favorevoli agli enti locali, assume contorni che possono dare a questi una «spinta» a proporre istanza di rimborso all'erario.

Nelle pronunce sopra richiamate, infatti, viene sostenuto che i comuni, in quanto «pubbliche amministrazioni», non sono assoggettabili alla tassa

di concessione governativa, facendo leva sulle considerazioni contenute in una circolare della stessa amministrazione finanziaria (direzionale regionale per il Lazio - 17 luglio 2001. n. 44461).

Se la giurisprudenza di merito è favorevole agli enti, si legge nel documento, allora interviene l'articolo 13 del dpr n.641/73, secondo cui il contribuente può chiedere la restituzione delle somme erroneamente versate, entro il termine decadenziale di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento.

Facendo due calcoli, il Cndceec stima che, essendo il pagamento pari a 12,91 euro mensili, gli enti locali

potrebbero essere rimborsati di un importo pari a 464,74 ad utenza. Ma attenzione, se la Cassazione dovesse sancire l'illegittimità della tassa, ecco che non si tratterebbe più di un erroneo pagamento, ma di un indebito. Con la conseguenza di un ampliamento del termine decadenziale a dieci anni.

Il Cndceec suggerisce, pertanto, agli enti locali di inoltrare istanza di rimborso in tal senso all'Agenzia delle entrate territorialmente competente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento. Si tenga conto, però, che in caso di esplicito rifiuto o di silenzio-rifiuto, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, è esperibile il ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale.

Solo per opportuna conoscenza, potrebbe essere utile inviare copia dell'istanza anche alla sede legale del gestore di telefonia mobile, in quanto «mero riscuotitore della tassa di concessione governativa per conto dell'erario».

—© Riproduzione riservata—

